



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Il Parco Archeologico di Pompei – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

MysteryAppleCommunication srl - C.F. e P.IVA 04059120610, con sede legale in Via Francesco Crispi 4 –81059 Vairano Scalo (CE), in persona del legale rapp.te p.t. sig. Dante Stefano Del Vecchio C.F. DLVDT61A02L540K di seguito denominato “Società MysteryAppleCommunication” o “Concessionario”),

Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto ministeriale rep 108 del 21 marzo 2024 recante “*modifiche al decreto del ministro della cultura 11 aprile 2023, rep.161, recante "linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni culturali in consegna agli istituti della cultura statali"*;
- l’accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l’accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l’accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l’accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 18 giugno 2022 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;

- Il progetto di allestimento con relativi elaborati grafici, relazione tecnica e crono programma, nonché piano di sicurezza e documenti allegati e l'analisi dei rischi.

Premesso che:

- Che, giusta nota prot. n. 13179 del 20.12.2023 l'Associazione presentava al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta per la realizzazione dell'evento "POMPEII, Dell'antichità della Vitae e del vino – II Edizione";
- la manifestazione proposta, unica nel suo genere, intende proporre un *focus* incentrato sulla cultura vitivinicola millenaria che lega la Georgia con la Campania, attraverso *lectio magistralis* di illustri relatori, che interverranno su temi di cruciale importanza, quali ad esempio: la storia e geoeconomia vitivinicola, la biodiversità e le nuove sfide climatiche e ambientali;
- il PAP, alla luce della descrizione del progetto e considerata la connessione con i temi di interesse del Parco, riteneva la proposta di cui sopra meritevole di interesse, e pertanto, esprimeva il proprio nulla osta alla realizzazione dell'evento proposto e alla concessione d'uso degli spazi sopra indicati;
- il predetto istante ha comunicato al PAP gli estremi della Polizza assicurativa (Polizza n. 4001751010 rilasciata dalla società Genarli con validità dal 22.06.2024 al 24.06.2024), a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento;

che:

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche, alle mostre che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;

- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad implementare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- la presentazione del predetto volume rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;

Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo al Concessionario il portico nord della Palestra Grande di Pompei e la porzione di giardino antistante, per la realizzazione del progetto POMPEII, Dell'antichità della Vitae e del vino – Il Edizione” per i giorni del 24 e 25 giugno 2024.

Le aree oggetto di concessione dovranno essere riconsegnate entro le ore 21.00 del giorno 25.06.2024.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Si specifica che per tutte le suddette giornate sarà consentito ai turisti di fruire, negli orari di apertura al pubblico, degli spazi della mostra “L'altra Pompei” e degli spazi di esposizione degli affreschi di Moregine ubicati nel portico sud e ovest, con ciò intendendosi la possibilità di visitare il manufatto accedendo dagli ingressi previsti.

Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario architetto Paolo Mighetto.

Il Referente del Concessionario è il sig. Dante Stefano Del Vecchio.

Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è la Palestra Grande di Pompei, oltre a tutti i luoghi interessati per lo svolgimento dell'evento e l'ingresso dei visitatori previsto da Porta Anfiteatro.

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione è relativa ad un uso temporaneo e non esclusivo, per le giornate del 24 e 25 giugno 2024. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La mancata redazione del verbale non esime la Società MysteryAppleCommunication dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.

Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi

Con la concessione d'uso degli spazi, il Concessionario si assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione del volume.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi il Concessionario dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole

- e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
 - attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
 - trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
 - comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le 72 ore prima del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;
 - a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7;

Art.7 - Corrispettivo per la concessione

Il canone per la durata della presente concessione è fissato in € 10.000 Euro (10mila euro). Il concessionario si accolla, inoltre, tutte le spese per la realizzazione del progetto, riconoscendo altresì al Concedente una percentuale pari al 5 % sul ricavato della vendita dei biglietti, una volta raggiunto il pareggio dei costi sostenuti per la realizzazione dell'evento. Il concessionario si obbliga a corrispondere prima dell'inizio delle manifestazioni gli importi relativi al canone di concessione.

Le royalties sulla vendita dei biglietti saranno versate, invece, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dell'evento, previa comunicazione e trasmissione della documentazione fiscale ai fini dei diritti SIAE.

I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN intestato al Parco Archeologico Pompei specificando la causale: "Evento POMPEII, Dell'antichità della Vitae e del vino" Cod. IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010. Il concessionario si obbliga, altresì, a corrispondere gli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, il cui importo

complessivo lordo è pari ad € 10.212,50 (diecimiladuecentododici/50) salvo eventuale conguaglio, che sarà comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene al suddetto costo, ai sensi della normativa e della contrattazione vigente e richiamata in premessa, il Concessionario si impegna a versare le somme destinate alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – evento “POMPEII, Dell’antichità della Vitae e del vino – Il Edizione”.

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: pa-pompei@cultura.gov.it a pompeii.contoterzi@cultura.gov.it e a pompeii.comunicazione@cultura.gov.it

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati *“secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”*.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8 – Utilizzo del logo

Il PAP autorizza nell'ambito dell'evento l'utilizzo del nome e del logo ufficiale del Parco Archeologico di Pompei, eventualmente proceduti dalla locuzione “con il sostegno de”.

Resta escluso a qualsiasi titolo l'utilizzo del logo e/o della denominazione del Ministero della Cultura e l'utilizzo della espressione “patrocini”.

Art. 9 - Responsabilità del Concessionario

Il concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, il Concessionario adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo il concessionario ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

Art. 10 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, il Rup, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare al Concessionario eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni. Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 11 - Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso i concessionari non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 12 - Riprese Video

Il Concessionario assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della società e dell'artista, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Art.13 - Cessione della concessione

È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art.14 - Penalità

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte il concessionario, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti il Concedente pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 16 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del Concessionario nell'ambito del presente contratto dovranno essere rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei li, (data dell'ultima delle firme digitali)

Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchriegel


I Concessionari

MisteryAppleCommunication srl

Il legale rappresentante *pro tempore*

Dante Stefano Del Vecchio